



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 98 DEL 20/11/2018)

Oggetto: MOZIONE CONSIGLIERA CADAU: "DIFESA DELLE PREROGATIVE DEI CONSIGLI COMUNALI NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE IN MATERIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI

Sessione di prima convocazione.

L'anno **2018** il giorno **20** del mese di **novembre** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti: 16

Assenti: 9

LUTZU ANDREA	Presente
ANGIOI ANGELO	Presente
ATZENI DANILO	Assente
CABRAS VERONICA	Presente
CADAU PATRIZIA	Presente
CANOPPIA MARINELLA	Assente
CERRONE CARLO	Presente
FAEDDA LUCA	Presente
FEDERICO FRANCESCO	Presente
FRANCESCHI ANTONIO	Presente
IATALESE ANTONIO	Presente
LICANDRO MAURO	Presente
SALVATORE	

MASIA MONICA	Presente
MUREDDU LUIGI	Assente
MURU ANDREA	Presente
OBINU MARIA	Assente
ORRU' STEFANIA	Presente
PECORARO VINCENZO	Assente
PUDDU GIUSEPPE	Assente
PUSCEDDU LORENZO	Presente
RICCIO ANDREA	Assente
SANNA EFISIO	Assente
SOLINAS GIULIA	Presente
TATTI DAVIDE	Assente
RINALDO URAS ANNA MARIA	Presente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO



COMUNE DI ORISTANO
Segretario: MELE LUIGI

In prosecuzione di seduta.

È presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale

Udito il Presidente.

Udito l'intervento della Consigliera Cadau.

Udito l'intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 3, lettere d) e f), dello *Statuto speciale* approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione Autonoma della Sardegna ha potestà legislativa in materia di **agricoltura e foreste** e di **edilizia ed urbanistica**;
- ai sensi dell'art. 4, lettera e), dello *Statuto speciale* approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nei limiti dell'art. 3 dello stesso *Statuto speciale* e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione Autonoma della Sardegna emana norme legislative in materia di **produzione e distribuzione dell'energia elettrica**;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed **il territorio comunale**, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, **dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico**, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) il Consiglio comunale ha competenza in ordine ai **piani territoriali ed urbanistici**;
- ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*), "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili



COMUNE DI ORISTANO

*[...] sono soggetti ad una autorizzazione unica, [...] **che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico***";

- ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), "*[...] Il rilascio dell'autorizzazione **costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto** in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale [...]*";
- ai sensi dell'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), "*Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), **possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici**. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14*";
- ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), "***Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale** e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione*";
- l'art. 9, comma 9, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 27-16 del 1 giugno 2011, prevedeva che "*Nei casi di impianti ubicati al di fuori di apposite aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oppure nel caso di impianti di potenza superiore o pari a 1 MW collocati in aree diverse dalla zona urbanistica D o G specifica e che non consentono il mantenimento degli usi tipici, con particolare riferimento a quelli agro-silvopastorali, della zona urbanistica nella quale ricadono, è necessaria la variazione dello strumento urbanistico. In tali casi, in sede di conferenza, il parere dell'amministrazione comunale competente deve essere accompagnato dalla delibera del Consiglio Comunale di adozione della variante. La procedura di variante dello strumento urbanistico segue quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 45/1989 e ss.mm.ii., nel rispetto dei termini*



COMUNE DI ORISTANO

previsti dall'art.12 del D. Lgs. 387/2003 per il rilascio dell'A.U.";

- ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), della Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11, il comma 6 dell'art. 20 della Legge regionale n. 45 del 1989 è così sostituito: ***“Le varianti al piano sono approvate con il medesimo procedimento di cui ai commi da 1 a 5. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni legislative, regionali e nazionali, che attribuiscono all'autorizzazione o all'approvazione di progetti l'effetto di variante allo strumento urbanistico. In tali casi la coerenza di cui al comma 5 è espressa dai rappresentanti della Regione in conferenza di servizi, senza necessità di acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica”;***
- l'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 3/25 del 23 gennaio 2018, che ha sostituito l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 27-16 del 1 giugno 2011, prevede ora che ***“L'Autorizzazione unica costituisce variante automatica allo strumento urbanistico ai sensi del comma 3 articolo 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 e della L.R. n. 11 del 2017 e dell'articolo 20 comma 6 della L.R. n. 45 del 1989 come novellato dall'articolo 14, lettera b), della L.R. n. 11 del 2017”*** (art. 10, comma 9, dell'Allegato A alla delib. G.R. n. 3/25 del 23 gennaio 2018) e, ancora, che ***“L'Autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti”*** (art. 12, comma 5, dell'Allegato A alla delib. G.R. n. 3/25 del 23 gennaio 2018).

Considerato che:

- il quadro normativo dianzi descritto, mentre evidenzia da un lato - nei confronti dello Stato - l'inspiegabile rinuncia da parte della Regione Autonoma della Sardegna ad esercitare appieno la sua potestà legislativa primaria in materia urbanistica, dall'altro evidenzia - nei confronti del sistema degli Enti locali - un inspiegabile accentramento di poteri in capo alla Regione, privando di fatto i Comuni delle competenze ad essi attribuite dalla legge in ordine all'assetto e all'utilizzazione del territorio e alla pianificazione territoriale e urbanistica;
- per quanto attiene all'ubicazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, si rende necessario e urgente ripristinare la corretta e leale collaborazione tra lo Stato, la Regione Autonoma della Sardegna e il sistema delle Autonomie locali, nella piena osservanza delle rispettive competenze istituzionali.

Ritenuto, inoltre, di dover condividere la visione strategica del P.E.A.R.S. 2015-2030 (*Piano Energetico Ambientale della Regione Sardegna*), adottato definitivamente con Deliberazione della G.R. n. 45/40 del 2 agosto 2016, di mitigare *“gli impatti causati sino ad oggi dalla realizzazione delle FER grazie ad un loro condizionamento alla strategia energetica regionale, indirizzando la*



COMUNE DI ORISTANO

vecchia e la nuova generazione da fonti rinnovabili rispetto al passato nel paradigma della generazione distribuita asservita all'autoconsumo e integrata nel modello gestionale delle smart grids e delle smart communities", nonché gli obiettivi specifici indicati dal P.E.A.R.S. e, in particolare, l'obiettivo specifico OS2.2 "Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo".

Visti:

- lo *Statuto speciale per la Sardegna* approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
- la Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (*Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale*);
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*);
- la Legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, il *Piano paesaggistico regionale* e le relative *Norme di attuazione*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 27/16 del 1 giugno 2011;
- il *Piano Energetico Ambientale della Regione Sardegna*, adottato definitivamente con deliberazione della G.R. n. 45/40 del 2 agosto 2016;
- la Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3/25 del 23 gennaio 2018.

Visto l'esito della votazione: Presenti 16. Voti favorevoli 15. Presenti e non votanti 1 (Faedda). Assenti 9 (Atzeni, Canoppia, Mureddu, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna, Tatti).

Delibera di impegnare il Sindaco e la Giunta

1. Ad esprimere la più ferma contrarietà al rilascio da parte della Regione Autonoma della Sardegna di autorizzazioni uniche per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in deroga alle previsioni degli strumenti di governo del territorio (il *Piano paesaggistico regionale* e le relative *Norme di attuazione*, il *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino unico regionale*, i *Piani urbanistici comunali*, etc.) e alle disposizioni normative e alle direttive regionali in materia urbanistica ed edilizia.
2. Di chiedere alla Regione Autonoma della Sardegna che, nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica



COMUNE DI ORISTANO

da fonti rinnovabili, oltre a tenere nella debita considerazione “*le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, articolo 14*”, vengano rispettati i pronunciamenti ufficiali dei Consigli comunali nei cui territori dovrebbero essere ubicati gli impianti e, più in generale, quelli delle Comunità direttamente interessate dagli impatti che la realizzazione degli impianti comporterebbero.

3. Di chiedere alla Giunta Regionale della Sardegna che, ai sensi dell’art. 12, comma 10, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*), in attuazione delle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* approvate con Decreto Interministeriale 10 settembre 2010, e come peraltro già fatto per gli impianti fotovoltaici a terra (con Deliberazione della G.R. n. 27/16 del 1 giugno 2011, allegato B) e per quelli alimentati da fonti di energia eolica (con Deliberazione della G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015), si doti con urgenza di uno strumento di pianificazione che indichi le aree e i siti non idonei alla installazione degli impianti solari termodinamici, ricomprendendovi - fra le altre - le aree a spiccata vocazione agro-pastorale e ad elevata-media capacità d’uso del suolo, nonché le aree contigue a zone sottoposte ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*).
4. Di chiedere al Consiglio regionale della Sardegna, di voler prevedere un’apposita norma che, con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione unica relativi a impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, riaffermi la competenza primaria della Regione Autonoma della Sardegna in materia urbanistica e, a cascata, degli strumenti di pianificazione regionali e locali e, in modo particolare, del *Piano paesaggistico regionale* e dei *Piani urbanistici comunali*.
5. Nelle more dell’adozione degli atti di cui ai precedenti punti c) e d), di chiedere alla Giunta regionale la sospensione di qualsivoglia procedimento di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
6. Di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a voler rappresentare in tutte le sedi le criticità e le proposte operative di cui alla presente deliberazione.
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale e, per quanto di rispettiva competenza, agli Assessori



COMUNE DI ORISTANO

regionali dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, della Difesa dell'Ambiente, dell'Industria e degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, oltre che al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, al Presidente della IV Commissione consiliare "*Governo del territorio, Ambiente, Infrastrutture, Mobilità*" e agli Onorevoli Presidenti dei Gruppi consiliari.

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell'ufficio Servizio Segreteria Generale".

Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio

FRANCESCHI ANTONIO

Il Segretario Generale

MELE LUIGI

Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69